



Comune di Gemmano

PROVINCIA DI RIMINI

PIAZZA ROMA N. 1 - 47855 GEMMANO (RN)
TEL. 0541 – 85.40.60 / 85.40.80 FAX 0541 – 85.40.12
C.F. 82005670409 – P.IVA 01188110405
www.comune.gemmano.rn.it/

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29

Seduta del 01/08/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese Agosto alle ore 09:30 in modalità videoconferenza, il Consiglio Comunale di Gemmano, ai sensi del Decreto del Sindaco n. 8 del 21/4/2020.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	SANTI RIZIERO	Sindaco	Presente
2	CAVALLI MANUEL	Consigliere	Presente
3	COLONNA FILIPPO*	Consigliere	Presente
4	FABBRI SERENA	Consigliere	Presente
5	ROSSI MICHELE	Consigliere	Presente
6	COLOMBARI ERICA*	Consigliere	Presente
7	BELLINI LUCA	Consigliere	Presente
8	CHINAGLIA EMANUELA	Consigliere	Presente
9	TIENFORTI MANUEL	Consigliere	Assente
10	SEMPRINI NICOLA	Consigliere	Presente
11	NARDO PIETRO	Consigliere	Presente

Tot. Presenti N. 10

Tot. Assenti N. 1

* Si dà atto che alle ore 9,53 si collega il Consigliere Filippo Colonna ed alle ore 9:54 la Consigliera Colombari Erica.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco, Riziero Santi.

Partecipa il Vice Segretario Sabrina Allegretti, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: ROSSI MICHELE, BELLINI LUCA, NARDO PIETRO.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell' AREA CONTABILE - FINANZIARIA

Visti gli allegati pareri resi in merito alla summenzionata proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere Favorevole
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
Parere Favorevole

Illustra l'argomento la Responsabile dell'Area Economico -Finanziaria Dott.ssa Silvia Bartoli. Spiega nel dettaglio la tabella riepilogativa delle aliquote IMU deliberate dall'Ente e le casistiche previste dalle disposizioni normative.

VISTO quanto sopra, non essendoci interventi, si procede alla votazione espressa per appello nominale che sortisce il seguente esito:

FAVOREVOLI: unanimità,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Infine, stante l'urgenza, con votazione separata espressa per appello nominale, il cui esito è il seguente:

FAVOREVOLI: unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/00.



Comune di Gemmano

PROVINCIA DI RIMINI

PIAZZA ROMA N. 1 - 47855 GEMMANO (RN)
TEL. 0541 – 85.40.60 / 85.40.80 FAX 0541 – 85.40.12
C.F. 82005670409 – P.IVA 01188110405
www.comune.gemmano.rn.it/

AREA CONTABILE - FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO n. 31 del 24/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020.

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 14 marzo 2020, avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, ai sensi dell’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118”, esecutiva;
- delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 14 marzo 2020, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di Bilancio di previsione triennale 2020-2022”, esecutiva;
- delibera della Giunta Comunale n. 16 del 24 marzo 2020, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Parte contabile – Anno 2020-2022”; esecutiva;
- decreto del sindaco n. 9 del 30/04/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell’Area Finanziaria;

Premesso che: - l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160; - l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto che con delibera di C.C. n.27 del 27/07/2015 e C.C. n.25 del 19/06/2014 sono state approvate le seguenti aliquote IMU e TASI, confermate fino all’anno 2019:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	IMU	TASI
Abitazione principale, assimilate e pertinenze, diverse da Immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	Esenzione	Esenzione
Abitazione principale, assimilate e pertinenze categorie catastali A/1, A/8 e A/9	6,00 ‰	Esenzione
Altri Fabbricati	10,60 ‰	Esenzione
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd. Beni merce), fintanto che rimanga tale destinazione ed in ogni caso non siano locati	Esenzione	1,0 ‰
Fabbricati Rurali ad uso strumentale	Esenzione	1,0 ‰

Aree edificabili	10,60 ‰	Esenzione
Terreni Agricoli	Esenzione ¹	Esenzione

Premesso che ai fini del versamento del tributo le norme individuano: il presupposto dell'imposta, il soggetto attivo e passivo dell'obbligazione tributaria, la base imponibile e l'aliquota d'imposta;

Richiamati i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

740. Il presupposto dell'imposta e' il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

il comma 741 della legge n. 160 del 2019 che dispone ai fini dell'imposta IMU le seguenti definizioni e disposizioni:

a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;

b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

c) sono altresì considerate abitazioni principali: 1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia (...); 6) su decisione del singolo comune, l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare;

¹ Circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. I.

d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi (...) Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo- pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.”

742. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune.

743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

745. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento (...) i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. (...)

747. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico (...);
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (...);

Considerato, inoltre, che in merito alle aliquote dell'imposta la medesima legge dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 758. *“Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:*
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
 - c) a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;*
 - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.”*
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto:

il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del

Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con il mantenimento delle aliquote già utilizzate, riversando quelle della TASI abrogate nell'IMU;

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille (invariata rispetto al 2019);
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille (aliquota 2019 della TASI) ;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille (aliquota 2019 della TASI);
- 4) altri fabbricati: aliquota pari al 10,60 per mille (somma aliquote 2019 IMU +TASI);
- 6) terreni agricoli: esenzione;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille (somma aliquote 2019 IMU +TASI).

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Finanziaria; . del parere favorevole del Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012.

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 42, comma 2, del D.lgs 18/08/2000, n. 267;

Su proposta dell'Area Finanziaria

P R O P O N E

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 5) terreni agricoli: esenzione;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

B) Di approvare la seguente tabella riepilogativa delle aliquote IMU deliberate dall'Ente e casistiche previste dalle disposizioni normative:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	NUOVA IMU
Abitazione principale, assimilate e pertinenze, diverse da Immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – (Legge 160/2019 art. 1 comma 740)	Esenzione
Fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	Esenzione

(Legge 160/2019 art. 1 comma 741 lett. c n.6)	
Assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto detta assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (Legge 160/2019 art. 1 comma 741 lett. c n.4)	Esenzione
Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. (Legge 160/2019 art. 1 comma 741 lett. c n.1)	Esenzione
I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008. Legge 160/2019 art. 1 comma 741 lett. c n.3)	Esenzione
L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, D.Lgs. n. 139/2000), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica Legge 160/2019 art. 1 comma 741 lett. c n.5)	Esenzione
Abitazione principale, assimilate e pertinenze categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (Legge 160/2019 art. 1 comma 740)	6,00 ‰
Abitazioni a disposizione, seconde case (sia locate che non) e relative pertinenze	10,60 ‰
Altri Fabbricati	10,60 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd. Beni merce), fintanto che rimanga tale destinazione ed in ogni caso non siano locati	1,0 ‰
Fabbricati Rurali ad uso strumentale	1,0 ‰
Aree edificabili	10,60 ‰
Terreni Agricoli	Esenzione ²

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

D) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

E) di dare atto che ai fini dell'imposta Municipale Propria (IMU), si applicano anche i seguenti strumenti già adottati da questa Amministrazione: - Delibera di approvazione dei valori delle aree edificabili e ss.mm.ii.; Il Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali tributarie ed extratributarie, Il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

² Circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. I.

F) di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti.

G) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, stante l'imminente scadenza del tributo.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO
RIZIERO SANTI**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*

**IL VICE SEGRETARIO
SABRINA ALLEGRETTI**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*